

Allegato "B " all'atto n. 117.291 di rep. e n. 23.640 di racc.

STATUTO

CAPO I

COSTITUZIONE — SEDE — DURATA — OGGETTO

ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE SOCIALE

1.1. La Società per Azioni denominata "**VICENZA HOLDING S.p.A.**" è regolata dal presente statuto.

ARTICOLO 2

SEDE

2.1. La Società ha sede in Vicenza, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese.

2.2. L'organo amministrativo ha facoltà di modificare l'indirizzo della sede legale nell'ambito del comune stabilito dai soci, nonché istituire, modificare e sopprimere, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, direzioni, ovvero uffici, agenzie e rappresentanze che non siano sedi secondarie.

ARTICOLO 3

DOMICILIO SOCI

3.1. I soci, ai fini dei loro rapporti con la società, eleggono domicilio nel luogo presso il numero di utenza *fax* e all'indirizzo di posta elettronica indicata nel libro soci; il socio che non intenda indicare un'utenza *fax* o un indirizzo di posta elettronica, ovvero che intenda revocare la precedente indicazione, ha diritto di ricevere comunicazione nelle altre forme previste dallo statuto all'indirizzo risultante dal libro soci.

3.2. È onere del socio comunicare eventuali variazioni del proprio domicilio.

ARTICOLO 4

DURATA

4.1. La durata della Società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea Straordinaria.

ARTICOLO 5

OGGETTO

5.1. La società ha per oggetto principale la promozione dello sviluppo di manifestazioni fieristiche ed eventi convegnistici che consentano l'incontro fra produttori e utilizzatori di prodotti e/o servizi. A tal fine, la Società svolge le seguenti attività:

- gestione di quartieri fieristici, in proprietà e/o di terzi; in particolare, la gestione del quartiere fieristico di Vicenza e specificatamente dei beni immobili e mobili adibiti a finalità ed usi fieristici, nonché dei servizi essenziali ad esso relativi;
- progettazione, realizzazione, promozione e gestione, diretta ed indiretta, di manifestazioni fieristiche a carattere locale, regionale, nazionale e internazionale, sia in Italia che all'Estero;
- ogni altra attività connessa e complementare alle precedenti, quali:
- attività di ristorazione collettiva, sia direttamente che attraverso altri soggetti, intesa quale somministrazione di bevande ed alimenti freschi, precotti e congelati, la preparazione di pasti caldi e freddi, in appositi locali predisposti per il raccoglimento ed il ristoro di convegnisti, visitatori ed espositori;
- attività di allestimento fiere, quali la costruzione, il noleggio e la vendita di arre-

damenti, stand fieristici e articoli complementari; il deposito e la gestione di attrezzature e materiali di terzi per l'approntamento di stand fieristici e servizi accessori;

- attività di gestione di servizi logistici, tecnici e di supporto all'attività fieristica e congressuale;
- operazioni di facchinaggio e manutenzione, intese quali predisposizione di personale, attrezzature, automezzi e locali per il trasporto e lo spostamento, all'interno e al di fuori dell'impianto fieristico, di oggetti e materiali per il funzionamento e l'allestimento di fiere;
- attività di gestione dei parcheggi e aree di sosta;
- attività editoriale, con esclusione comunque dell'edizione di quotidiani o periodici ad essi assimilati ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modifiche ed integrazioni;
- attività di vendita di spazi pubblicitari all'interno del quartiere fieristico;
- servizi di *marketing*, promozione, supporto amministrativo ed informatico, di consulenza organizzativa, di supporto pubblicitario e relazioni pubbliche ed in genere ogni altro servizio inerente o conseguente l'organizzazione delle manifestazioni dinanzi individuate anche attraverso la gestione di siti internet o utilizzo di supporti informatici e comunque di qualsiasi strumento elaborato dalle nuove tecnologie.

5.2. La società ha inoltre per oggetto:

- la promozione, organizzazione e gestione, sia in proprio che per conto di terzi, di attività convegnistiche, congressuali, espositive, culturali, dello spettacolo e del tempo libero, anche non collegate con attività fieristiche;
- la promozione e sviluppo, in Italia e all'estero, delle attività produttive e commerciali nonché della cultura e dei prodotti comunque legati al territorio veneto e di Vicenza in particolare.

5.3. La realizzazione dell'oggetto sociale potrà essere perseguita anche a mezzo di società controllate e collegate delle quali la Società potrà promuovere la costituzione, o nelle quali potrà assumere partecipazioni, nei termini consentiti dall'ordinamento nazionale e comunitario.

5.4. La Società potrà costituire, con altre società ed enti, raggruppamenti temporanei d'impresa al fine di partecipare a gare, concorsi, appalti e licitazioni private, effettuati da enti pubblici e privati per l'esercizio di attività rientranti nell'ambito del proprio oggetto sociale.

5.5. La Società potrà altresì compiere, in via strumentale e non prevalente tutte le operazioni ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, fra cui, in particolare:

- operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, finanziarie e di vendita servizi;
- concedere ed ottenere garanzie fideiussorie, prestare avalli e ogni altra garanzia in genere, anche ipotecaria ed anche a favore di terzi;
- assumere mutui attivi e passivi, emettere ed avallare cambiali.

5.6. Tutto quanto sopra con tassativa esclusione di ogni attività riservata ed in particolare con tassativa esclusione delle attività riservate alle banche ed agli intermediari finanziari dalla legislazione vigente.

5.7. La Società potrà esercitare le attività di cui sopra anche costituendo o partecipando ad altre società di capitali aventi ad oggetto la gestione di altri centri fieristici e di altri quartieri fieristici, l'organizzazione e l'esercizio di manifestazioni fieristiche o altre attività ad esse connesse o complementari. L'assunzione di par-

tecipazioni comportanti una responsabilità illimitata deve essere deliberata dall'assemblea ordinaria dei soci.

5.8. La Società potrà svolgere la propria attività sia in Italia che all'estero.

CAPO II
PATRIMONIO
ARTICOLO 6

CAPITALE SOCIALE- AZIONI

6.1. Il capitale sociale è di Euro 6.489.767,00 (seimilioni quattrocentoottantanove milasettecentosessantasette) diviso in n. 6.489.767 (seimilioni quattrocentoottantanove milasettecentosessantasette) azioni da Euro 1,00 (uno) cadauna.

6.2. Il capitale sociale potrà essere aumentato anche con conferimenti di beni in natura e di crediti.

6.3. Le azioni sono nominative e non possono essere convertite al portatore. Esse sono rappresentate da certificati azionari.

6.4. Le azioni sono liberamente trasferibili. Qualunque trasferimento - cessione, permuta, vendita, conferimento o altro - è tuttavia condizionato al mancato esercizio del diritto di prelazione spettante ai Soci, da esercitarsi a parità di condizioni secondo le modalità previste dal successivo articolo 8.

6.5. La società potrà emettere azioni dotate di diritti diversi da quelli delle azioni già in circolazione; potrà inoltre emettere speciali categorie di azioni da assegnare ai prestatori di lavoro nel rispetto dei requisiti di legge.

6.6. La società potrà inoltre emettere strumenti finanziari, diversi dalle azioni e dotati di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti, anche da assegnare ai prestatori di lavoro della società o di società controllate, nel rispetto dei requisiti di legge.

ARTICOLO 7

OBBLIGAZIONI

7.1. La società potrà emettere obbligazioni al portatore o nominative, osservando le relative disposizioni di legge.

7.2. In caso di emissione di obbligazioni convertibili in azioni spetta ai soci il diritto di opzione. Le obbligazioni convertibili sono nominative.

ARTICOLO 8

PRELAZIONE

8.1. Il socio che intenda trasferire, in tutto o in parte, le proprie azioni a soci o a terzi deve preventivamente offrirle agli altri soci, mediante comunicazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o telegramma da inviarsi all'organo amministrativo. Nella comunicazione, il socio deve indicare le generalità del terzo e tutte le condizioni dallo stesso offerte, in particolare con riferimento al numero, al prezzo e alle modalità di pagamento. Di tale comunicazione l'organo amministrativo dovrà informare i soci entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al domicilio indicato nel libro soci.

8.2. Gli altri soci, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'organo amministrativo, potranno esercitare il diritto di prelazione all'acquisto delle azioni, ciascuno proporzionalmente alla propria quota di partecipazione, inviando lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, sia al socio alienante, sia all'organo amministrativo della Società.

8.3. Una volta decorso il termine di cui al precedente punto 8.2, l'organo amministrativo della Società, entro cinque giorni, darà notizia delle eventuali azioni per le

quali non è stato esercitato il diritto di prelazione a tutti i soci che hanno precedentemente esercitato il diritto di prelazione pro quota. Entro i successivi trenta giorni, i soci che hanno precedentemente esercitato il diritto di prelazione potranno esercitare il diritto di prelazione all'acquisto anche di tutte le azioni per le quali non sia stato esercitato il diritto di prelazione, le quali saranno attribuite totalmente, nel caso in cui un solo socio eserciti la prelazione, o proporzionalmente alle azioni possedute, nel caso in cui più soci esercitino il diritto di prelazione.

8.4. Una volta decorso il termine di cui al precedente punto 8.3, l'organo amministrativo, entro cinque giorni, darà notizia delle eventuali azioni per le quali ancora non è stato esercitato il diritto di prelazione a tutti i soci che hanno esercitato il diritto di prelazione nello stesso termine di cui al precedente punto 8.3. Entro i successivi quindici giorni, tali ultimi soci potranno esercitare, in tutto o in proporzione alla propria quota di partecipazione, il diritto di prelazione all'acquisto delle azioni sulle quali non sia stata esercitata la prelazione nel termine di cui al precedente punto 8.3.

8.5. Se, alla scadenza del termine indicato dal precedente punto 8.4, residuano azioni per le quali non sia stato esercitato il diritto di prelazione, la Società, negli ulteriori trenta giorni, ha la facoltà di acquistarle, per proprio conto, nei limiti ed alle condizioni di cui agli articoli 2357 e 2357bis c.c.

8.6. Se al termine del procedimento di cui sopra la prelazione non sia stata esercitata anche limitatamente ad una sola azione, il diritto di prelazione esercitato dai soci si intenderà decaduto ed il socio potrà cedere liberamente le azioni purché il trasferimento avvenga entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine di cui al precedente punto 8.5. Entro lo stesso termine dovrà essere perfezionato il trasferimento a favore dei soci che abbiano esercitato la prelazione.

8.7. Il diritto riconosciuto ai soci dal presente articolo non è trasferibile.

8.8. Quanto sopra previsto si applica ad ogni trasferimento delle azioni, intendendo il termine 'trasferimento' nella sua più ampia accezione e quindi comprensivo di qualsiasi trasferimento anche a titolo gratuito, ivi inclusi cessione, permuta, vendita, donazione, conferimento, fusione, scissione, liquidazione della società socia, trasferimento della nuda proprietà, costituzione di pegno o usufrutto su azioni o altri atti a titolo sia oneroso che gratuito, nonché i trasferimenti di diritti di opzione in caso di aumento di capitale, obbligazioni convertibili e *warrants*.

8.9. Nelle ipotesi di trasferimento a titolo gratuito ed in quelle in cui comunque il corrispettivo non sia integralmente costituito da denaro, il prezzo delle azioni sarà determinato da un Arbitratore, scelto dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Vicenza su istanza di uno dei soci. Il prezzo così determinato sarà vincolante per tutti. Le spese dell'Arbitratore sono ripartite per metà a carico del socio offerente e per l'altra metà a carico degli altri soci, in proporzione alle rispettive partecipazioni azionarie. La procedura di arbitraggio dovrà concludersi nel termine di quarantacinque giorni dall'incarico. Entro tale termine, l'Arbitratore dovrà comunicare all'organo amministrativo della Società il prezzo delle azioni determinato, al fine di consentire l'espletamento della procedura di prelazione secondo le disposizioni dei commi che precedono.

8.10. La procedura prevista dal presente articolo non si applicherà nel caso in cui, dopo la comunicazione di cui al precedente comma 8.1, tutti i soci aventi diritto abbiano rinunciato per iscritto all'esercizio del diritto di prelazione.

8.11. Il trasferimento che intervenga in violazione del diritto di prelazione di cui al presente articolo si considera inefficace nei confronti della società e dei soci.

ARTICOLO 9

FINANZIAMENTI DEI SOCI

9.1. La società ha la facoltà di raccogliere presso i soci, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale secondo modalità che non configurino raccolta di risparmio tra il pubblico.

9.2. Gli eventuali finanziamenti, in qualunque forma effettuati, anche qualora non siano proporzionali alle azioni possedute, saranno infruttiferi di interessi salvo diversa decisione dell'organo amministrativo.

ARTICOLO 10

PATRIMONI DESTINATI

10.1. La società può costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare; la costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare è deliberata, a seconda della strutturazione dell'organo amministrativo:

- dal Consiglio di Amministrazione, col voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, in caso di amministrazione affidata al Consiglio;
- dall'assemblea dei soci, in sede straordinaria, nel caso di amministrazione affidata ad un Amministratore Unico.

10.2. La società può inoltre convenire contratti di finanziamento al servizio di uno specifico affare nel rispetto delle disposizioni di legge.

CAPO III

ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 11

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

11.1. L'assemblea è ordinaria o straordinaria.

11.2. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ove la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società stessa; in questi casi l'organo amministrativo segnala nella relazione prevista dall'art. 2428 c.c. le ragioni della dilazione.

11.3. L'assemblea è inoltre convocata ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga necessario od opportuno ovvero quando ne viene fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.

11.4. Le assemblee hanno luogo presso la sede sociale o altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia.

ARTICOLO 12

FORMALITÀ PER LA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

12.1. L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo, anche su domanda dei soci a sensi dell'art. 2367 c.c.; l'Assemblea è convocata con avviso trasmesso ai soci presso il domicilio risultante dal libro soci, con raccomandata o con qualsiasi mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

12.2. A discrezione dell'organo amministrativo, l'avviso può essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno quindici giorni prima dell'Assemblea.

12.3. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e degli argomenti sui quali l'assemblea sarà chiamata a

deliberare. Nell'avviso può essere fissato altresì il giorno, l'ora e il luogo per la seconda e ulteriore convocazione, per il caso che nella precedente convocazione l'assemblea non possa costituirsi regolarmente.

12.4. Pur in mancanza della convocazione formale, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e sono intervenuti l'Amministratore Unico o in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione la maggioranza dei suoi componenti e la maggioranza dei Sindaci Effettivi; tuttavia, in tal caso, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

ARTICOLO 13

PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

13.1. L'Assemblea è presieduta a seconda della strutturazione dell'organo amministrativo dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In mancanza, l'Assemblea elegge il proprio Presidente a maggioranza dei presenti.

13.2. Il Presidente è assistito da un Segretario eletto dall'Assemblea, su proposta del Presidente, a maggioranza dei presenti.

13.3. Il Presidente verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea; accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta i risultati delle votazioni.

ARTICOLO 14

ASSEMBLEA IN AUDIOVIDEOCONFERENZA

14.1. L'Assemblea si può svolgere in audiovideoconferenza o in sola audioconferenza purché siano rispettate le seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli partecipanti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito ai partecipanti di intervenire nella discussione e nella votazione simultanea, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

ARTICOLO 15

COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

15.1. Per la costituzione e le deliberazioni dell'assemblea, in sede ordinaria, si applicano le disposizioni degli artt. 2368 e 2369 c.c., salvo le diverse specifiche previsioni del presente statuto.

Per la costituzione e le deliberazioni dell'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è sempre necessaria la maggioranza di almeno il 70% del capitale sociale.

15.2 E' fatto comunque divieto istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

ARTICOLO 16

INTERVENTO IN ASSEMBLEA

16.1. Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti che risultino iscritti al

libro soci alla data dell'adunanza o che abbiano comunque richiesto l'iscrizione del proprio titolo di acquisto dandone idonea documentazione ovvero abbiano esibito i titoli azionari almeno un giorno prima dell'assemblea. Le azioni non possono essere ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo.

ARTICOLO 17

RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

17.1. Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea secondo le disposizioni di cui all'art. 2372 c.c.

ARTICOLO 18

VOTAZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

18.1. Le votazioni dell'Assemblea vengono effettuate per appello nominale e sono palesi.

CAPO IV

AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 19

ORGANO AMMINISTRATIVO - ELEZIONE

19.1. La società è di norma amministrata da un Amministratore Unico, nominato dall'assemblea ordinaria dei soci.

L'assemblea dei soci, qualora ricorrano le condizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in tema di società a partecipazione pubblica, può disporre che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri. La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione spetta sempre all'assemblea ordinaria dei soci.

19.3 Gli amministratori potranno essere anche non soci. Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione la scelta degli amministratori è effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011 n. 120.

19.4 Non possono essere nominati alla carica di Amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 cod. civ.

19.5 Gli Amministratori devono, inoltre, possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia prescritti dalle vigenti disposizioni di legge in tema di società a partecipazione pubblica. Rimane fermo, inoltre, quanto disposto dalle vigenti disposizioni di legge in tema di società a partecipazione pubblica in ordine all'inconferibilità ed all'incompatibilità degli incarichi.

ARTICOLO 20

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

20.1. Al Consiglio di Amministrazione spetta la nomina del Presidente.

20.2. La carica di Presidente dura fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione in carica al momento della sua elezione.

20.3. Il Presidente convoca il Consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

20.4. In caso di urgenza, il Presidente può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo sottoponendoli a questi organi per la ratifica alla prima seduta successiva.

20.5 Non è prevista la carica di vicepresidente.

ARTICOLO 21

DURATA IN CARICA DEGLI AMMINISTRATORI

21.1. Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; in mancanza di qualsiasi precisazione al riguardo gli amministratori si intendono nominati per il periodo massimo corrispondente a tre esercizi.

21.2. Gli amministratori sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

21.3. E' ammessa la rieleggibilità.

ARTICOLO 22

CESSAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

22.1. Nel caso sia stato nominato il Consiglio di Amministrazione, se nel corso dell'esercizio viene a mancare un amministratore, gli altri provvedono a sostituirlo con deliberazione approvata dal collegio sindacale. L'amministratore così nominato resta in carica fino alla prossima assemblea.

22.2. Se vengono meno due dei tre amministratori nominati dall'assemblea, quello rimasto in carica deve convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

22.3. Se vengono a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione

22.4. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

ARTICOLO 23

RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

23.1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente sia presso la sede sociale che altrove, purché in Italia, mediante avviso spedito a tutti gli Amministratori e ai Sindaci Effettivi con lettera raccomandata, telegramma, *fax* oppure *e-mail*, con conferma dell'avvenuta ricezione, otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nei casi di urgenza il termine di otto giorni può essere ridotto a due giorni.

23.2. La riunione del Consiglio di Amministrazione sarà valida anche in assenza di convocazione formale qualora siano presenti tutti i Consiglieri ed i Sindaci Effettivi.

23.3. Il Consiglio di amministrazione, delibera validamente con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

23.4. Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare un Segretario, anche diverso dai componenti del Consiglio, al quale sarà affidata la redazione del verbale delle riunioni.

23.5. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono constatate da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario della riunione, qualora la legge non prescriva forme ulteriori.

ARTICOLO 24

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN AUDIOVIDEOCONFERENZA

24.1. Il Consiglio di Amministrazione si può riunire in audiovideoconferenza o in sola audioconferenza purché siano rispettate le seguenti condizioni, di cui dovrà

essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- b) che sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- c) che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione e visionare, ricevere o trasmettere documenti; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

ARTICOLO 25

POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

25.1 Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione ad esso spetteranno tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

25.2 Nel caso di nomina di un Amministratore Unico ad esso spetteranno i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; tuttavia sarà necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea soci, che a tal fine delibererà in sede ordinaria a sensi dell'art. 2364 n. 5) c.c. per il compimento dei seguenti atti:

- l'acquisizione e la cessione di partecipazioni societarie ed interessenze in enti di qualsiasi genere.
- ogni operazione immobiliare;
- l'assunzione di mutui e finanziamenti in genere con o senza garanzie;
- la concessione di garanzie a favore di terzi;
- la compravendita e l'affitto di aziende o rami di azienda;
- la costituzione di società di ogni tipo, di Consorzi e di enti collettivi di ogni genere
- la nomina e/o la revoca del Direttore generale e/o di institori

La mancanza della preventiva autorizzazione dell'assemblea dei soci, ogniqualvolta questa sia richiesta per il compimento di un atto di amministrazione, comporta la responsabilità dell'Amministratore Unico a sensi dell'art. 2392 c.c. e costituisce giusta causa di sua revoca

ARTICOLO 26

DELEGHE DI POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

26.1. Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 c.c. ad uno dei propri componenti, salva l'attribuzione di deleghe al presidente se previamente autorizzata dall'assemblea.

26.2. Gli Amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, che risulteranno dalla delega conferita dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 27

PROCURATORI E DELEGHE A TERZI

27.1. L'organo amministrativo potrà nominare e revocare procuratori ad negotia e mandatari, per determinati atti o categorie di atti, rilasciare procure, nelle forme di legge, anche a dirigenti, dipendenti della società e/o estranei per il compimento di singoli atti, determinandone condizioni e modalità

ARTICOLO 28

FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

28.1 In caso di nomina di un Amministratore Unico ad esso spetta la rappresentanza della società, sia nei rapporti con i terzi che in giudizio.

28.2 In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione la rappresentanza della società sia nei rapporti con i terzi che in giudizio, spetterà al Presidente del Consi-

glio di Amministrazione nonché, in caso di delega, al Presidente suddetto ed all'Amministratore delegato; nella delega potranno essere fissati dei limiti all'uso della firma sociale.

28.3 La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori ed ai procuratori di cui al precedente articolo 27 nei limiti dei poteri determinati dall'Organo Amministrativo nell'atto di nomina.

28.4 In caso di liquidazione, la rappresentanza della società spetta al liquidatore.

ARTICOLO 29

COMPENSO AMMINISTRATORI

29.1 Agli Amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva, nel rispetto delle prescrizioni poste dalle vigenti disposizioni di legge in tema di società a partecipazione pubblica.

29.2 E' fatto divieto di corrispondere agli Amministratori gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività nonché trattamenti di fine mandato.

CAPO V

CONTROLLO

ARTICOLO 30

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

30.1 Sono organi di controllo:

- il Collegio Sindacale, cui spetta vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento;
- un revisore legale dei conti o una società di revisione legale, cui spetta la revisione legale dei conti.

30.2 Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi; devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti. I sindaci, compreso il Presidente, sono nominati dall'assemblea dei soci.

30.3 La revisione legale dei conti non può essere affidata al Collegio Sindacale. Spetterà, pertanto, all'assemblea dei soci nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale, iscritto/a nell'apposito albo, cui affidare la revisione legale dei conti della società.

30.4. Per la nomina, la cessazione, la sostituzione ed il funzionamento degli organi di controllo si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia

ARTICOLO 31

REQUISITI E COMPENSI DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI CONTROLLO

31.1 I Sindaci e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia prescritti dalle vigenti disposizioni di legge in tema di società a partecipazione pubblica. Rimane fermo, inoltre, quanto disposto dalle vigenti disposizioni di legge in tema di società a partecipazione pubblica in ordine all'inconferibilità ed all'incompatibilità degli incarichi.

31.2 I compensi spettanti ai componenti degli organi di controllo dovrà essere determinato dall'assemblea dei soci nel rispetto delle prescrizioni poste dalle vigenti disposizioni di legge in tema di società a partecipazione pubblica.

31.3 E' fatto divieto di corrispondere ai componenti degli organi di controllo gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività nonché trattamenti di fine mandato.

CAPO VI
BILANCIO ED UTILI

ARTICOLO 32

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

- 32.1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
- 32.2. Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procederà alla formazione del bilancio di esercizio a norma di legge.
- 32.3. Il bilancio di esercizio è sottoposto alla certificazione di una società di revisione iscritta nell'apposito registro istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

ARTICOLO 33

DESTINAZIONE DEGLI UTILI

- 33.1. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotta una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il limite di legge, saranno destinati a distribuzione di dividendi e/o ad accantonamento a riserva straordinaria secondo quanto deliberato dall'Assemblea ordinaria.

CAPO VII
RECESSO E SCIoglIMENTO

ARTICOLO 34

RECESSO DEL SOCIO

- 34.1. Il socio può recedere dalla società nei casi di legge. Il diritto di recesso non viene riconosciuto nei casi di approvazione delle deliberazioni aventi ad oggetto la proroga del termine ovvero l'introduzione o la rimozione di limiti alla circolazione delle azioni, salvo quanto disposto dall'art. 2355 *bis* c.c.

ARTICOLO 35

SCIoglIMENTO DELLA SOCIETÀ

- 35.1. La società si scioglie per le cause previste dalla legge.
- 35.2. Addivenendosi, in qualunque tempo o per qualsiasi causa, allo scioglimento della Società, l'Assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri e stabilendo le regole di funzionamento del collegio in caso di più liquidatori, e indicherà i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione.

CAPO VIII
DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 36

RINVIO ALLA LEGGE

- 36.1. Per tutto quanto non sia previsto dal presente statuto trovano applicazione le disposizioni del Codice Civile e delle leggi in materia.

F.to MARZOTTO MATTEO

F.to GIOVANNI RIZZI NOTAIO (L.S.)